



Proposta n. 1424 / 2020

PUNTO 17 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 28/07/2020

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1027 / DGR del 28/07/2020

OGGETTO:

Carburanti agevolati per l'agricoltura. Integrazione alle tabelle ettaro coltura approvate con DGR 05/05/2016, n. 582, modificate con DGR 23/12/2016, n. 2178 e DGR 23/06/2017, n. 932



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIUSEPPE PAN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SVILUPPO ECONOMICO

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Carburanti agevolati per l'agricoltura. Integrazione alle tabelle ettaro coltura approvate con DGR 05/05/2016, n. 582, modificate con DGR 23/12/2016, n. 2178 e DGR 23/06/2017, n. 932

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento, si apporta una integrazione alle tabelle ettaro coltura approvate con DGR n. 582/2016, da ultimo modificate e integrate con DGR n. 932/2017, al fine di consentire l'assegnazione del carburante agevolato per l'esecuzione della terza falciatura stagionale nei prati non irrigui localizzati nelle aree montane come individuate dallo specifico allegato al Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, approvato con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e s.m.i ed esclusivamente fino a una altitudine non superiore a 700 m slm.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con Deliberazione 5 maggio 2016, n. 582, la Giunta regionale ha adottato le tabelle ettaro coltura approvate con DM 30 dicembre 2015 apportandovi, sulla base delle disposizioni della norma ministeriale, le opportune modifiche e integrazioni al fine di meglio adattarle alle specificità della realtà agricola veneta.

Con Deliberazione 23 dicembre 2016, n. 2178 e successivamente con Deliberazione 23 giugno 2017, n. 932, la Giunta regionale ha apportato integrazioni e modifiche alle tabelle approvate.

In relazione a esigenze emerse sul territorio, si rende necessario procedere a una ulteriore integrazione tabellare al fine di consentire la richiesta di carburante agricolo agevolato per una particolare fattispecie già a partire dalla presente campagna agraria.

Negli ultimi anni le conclamate situazioni di mutamento climatico, hanno determinato negli ambiti montani un generale incremento delle temperature e della piovosità nei mesi estivi, in particolare giugno e luglio.

In tale contesto e limitatamente a quote altimetriche non superiori ai 700 m slm, le colture di prato permanente, ancorché non irrigue, possono essere suscettibili all'esecuzione di un terzo sfalcio stagionale.

Per tali motivazioni si propone di integrare la tabella regionale ettaro coltura alla voce "Prato pascolo e prato permanente", "falciatura (fino a 4 sfalci solo per prati e basilico) (f) (n)", apportando una integrazione alla nota (f) al fine di adeguare la disposizione a quanto sopra argomentato e consentire l'assegnazione di carburante agevolato per la terza falciatura stagionale nelle aree montane, come individuate dallo specifico allegato al Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, approvato con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e s.m.i ed esclusivamente fino a una altitudine non superiore a 700 m slm. Pertanto, si propone, di seguito, il nuovo testo della citata nota.

(f): per i prati avvicendati e permanenti e per il prato-pascolo su terreni asciutti si considerano, al massimo, 2 falciature ogni anno. Nelle zone montane, come individuate dallo specifico allegato al Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, approvato con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e s.m.i ed esclusivamente fino a una altitudine pari a 700 m slm si considerano, al massimo, 3 falciature ogni anno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;



VISTO il D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la DGR 29 novembre 2005, n. 3618 “Carburanti agevolati per l’agricoltura. Organizzazione amministrativa e procedure di concessione delle assegnazioni per l’anno 2006. DM 14 dicembre 2001, n. 454”;

VISTO il D.M. 30 dicembre 2015 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa”;

VISTA la DGR n. 582 del 5 maggio 2016 “Carburanti agevolati per l’agricoltura. Modifiche e integrazioni alle tabelle etticoltura, approvate con DM 30 dicembre 2015, ai fini dell’applicazione nella regione Veneto dei consumi medi di prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte di accisa”;

VISTA la DGR n. 2178 del 23 dicembre 2016 "Carburanti agevolati per l'agricoltura. Integrazioni e modifiche alle tabelle etticoltura approvate con DGR 5 maggio 2016, n. 582";

VISTA la DGR n. 932 del 23 giugno 2017 "Carburanti agevolati per l'agricoltura. Integrazioni alle tabelle etticoltura approvate con DGR 05/05/2016, n. 582 e modificate con DGR 23/12/2016, n. 2178";

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138 del 31/07/2018, ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi agli atti dell'Area medesima.

DELIBERA

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'integrazione alle tabelle etticoltura approvate con DGR n. 582 del 5 maggio 2016 e s.m.i., alla voce "Prato pascolo e prato permanente", "falcatura (fino a 4 sfalci solo per prati e basilico) (f) (n)", apportando una integrazione alla nota (f) al fine di consentire l’assegnazione di carburante agevolato per la terza falcatura stagionale nelle aree montane ed esclusivamente fino a una altitudine non superiore a 700 m slm;
3. di stabilire, pertanto, che il nuovo testo della suddetta nota (f) è il seguente: "(f): per i prati avvicendati e permanenti e per il prato-pascolo su terreni asciutti si considerano, al massimo, 2 falciature ogni anno. Nelle zone montane, come individuate dallo specifico allegato al Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, approvato con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e s.m.i ed esclusivamente fino a una altitudine pari a 700 m slm si considerano, al massimo, 3 falciature ogni anno";
4. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -

